C O N S I G L I O  D E L L ' O R D I N E
D E G L I  A V V O C A T I
D I  B O L O G N A
Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
E-mail: presidenza@ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

Bologna, 6 giugno 2019

**Oggetto: rinvio delle elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine e del Comitato Pari Opportunità**

Gentili Colleghi,

comunico che, nell'adunanza del 30 maggio scorso, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato quanto segue:

"Il Consiglio, all'esito della discussione,

rilevato

- che a seguito della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32781/2018, pubblicata il 19 dicembre 2018, il Governo ha emesso il d.l. n. 2 dell'11 gennaio 2019 recante *"Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei Consigli degli Ordini circondariali forensi"*, con il quale ha disposto che:

*"1. l'art. 3 co. 3 secondo periodo[1] della legge n. 113 del 12 luglio 2017 si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletatati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 247 del 31 dicembre 2012. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3 co. 3 terzo periodo[2] e co. 4[3] della legge n. 113 del 12 luglio 2017;*

*2. per il rinnovo dei Consigli degli Ordini circondariali degli Avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'Assemblea di cui all'art. 27 co. 4 secondo periodo della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 si svolge entro il mese di luglio 2019"*;

[1] *"Fermo restando quanto previsto al comma 4, i Consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi"*.
[2] *"La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato"*.
[3] *"Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3"*.

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
E-mail: presidenza@ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

- che tale d.l. è decaduto, non essendo stato convertito in legge, ma che il Parlamento ha nel frattempo approvato la legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 135 del 14 dicembre 2018, cd. "decreto semplificazioni"), che all'art. 11 *quinquies* (*"Interpretazione autentica dell'art. 3 co. 3 secondo periodo della legge n. 113 del 12 luglio 2017 e proroga del termine di cui all'art. 27 co. 4 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012"*) ripropone quanto previsto dal d.l. n. 2/2019 e cioè che:

*"1. l'art. 3 co. 3 secondo periodo della legge n. 113 del 12 luglio 2017 si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 247 del 31 dicembre 2012. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3 co. 3 terzo periodo e 4 della legge n. 113 del 12 luglio 2017;*

*2. per il rinnovo dei Consigli degli Ordini circondariali degli Avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'Assemblea di cui all'art. 27 co. 4 secondo periodo della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 si svolge entro il mese di luglio 2019"*;

- che, successivamente, il Consiglio Nazionale Forense ha emesso due ordinanze, entrambe pubblicate in data 28 febbraio 2019, con le quali, *"ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 3 co. 3 secondo periodo della legge n. 113 del 12 luglio 2017 e all'art. 11 quinquies del d.l. n. 135 del 14 dicembre 2018, come inserito dalla legge di conversione n. 12 del 13 febbraio 2019; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale"*;

- che, a seguito della remissione, la Corte Costituzionale, con ordinanza del 23 maggio 2019, ha fissato per la discussione della questione di legittimità costituzionale l'udienza del 18 giugno 2019, *"con termini processuali ridotti alla metà"*;

- che il termine per la presentazione delle candidature per le elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, come fissato con la delibera del Consiglio del 20 marzo 2019, comunicata agli iscritti con pec del 15 maggio 2019,

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
E-mail: presidenza@ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

scade proprio il giorno 18 giugno 2019, con impossibilità quindi di conoscere previamente la pronuncia della Corte Costituzionale;

- che appare opportuno, al fine di assicurare le condizioni per un ordinato rinnovo del Consiglio dell'Ordine, attendere la imminente pronuncia della Corte Costituzionale, con conseguente stabilizzazione della normativa di riferimento per lo svolgimento regolare delle elezioni dei Consigli dell'Ordine Forense;

- che l'esito del procedimento pendente innanzi alla Corte Costituzionale è oggettivamente suscettibile di incidere sul quadro normativo e regolamentare cui fare riferimento per la corretta preparazione della competizione elettorale, la tempestiva presentazione delle candidature e, in definitiva, il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, che questo Consiglio intende garantire nell'interesse di tutti gli iscritti;

- che l'art. 9 co. 1 del Regolamento sul Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna prevede che le elezioni di rinnovo dello stesso debbano essere tenute *"in concomitanza"* con le elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine;

delibera

1) di revocare la indizione delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna per il quadriennio 2019-2022, come deliberata all'adunanza del 20 marzo 2019 e comunicata agli iscritti con pec del 15 maggio 2019, prot. n. 2943/U/REGGENERAL/om, con conseguente caducazione delle candidature già depositate;

2) di revocare la indizione delle elezioni dei componenti del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna per il quadriennio 2019-2022, come deliberata all'adunanza del 20 marzo 2019 e comunicata agli iscritti con pec del 21 maggio 2019, prot. n. 3028/U/REGGENERAL/om;

3) conseguentemente, di annullare: a) le operazioni di voto per l'elezione di rinnovo del Consiglio dell'Ordine già fissate dal 2 al 5 luglio 2019; b) la fissazione al 18 giugno 2019 del termine per la presentazione delle candidature; c) la convocazione

CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA
Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
E-mail: presidenza@ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

dell'Assemblea di cui all'art. 27 co. 4 secondo periodo della legge n. 247/2012 già fissata al 1° luglio 2019;

4) del pari, di annullare: a) le operazioni di voto per l'elezione di rinnovo del Comitato Pari Opportunità già fissate dal 2 al 5 luglio 2019; b) la fissazione al 22 giugno 2019 del termine per la presentazione delle candidature;

5) di riservarsi di indire nuovamente le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine di Bologna per il quadriennio 2019-2022 e le concomitanti elezioni di rinnovo del Comitato Pari Opportunità per il quadriennio 2019-2022, con conseguente fissazione di nuovi termini per il deposito delle relative candidature;

6) di inviare la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, di affiggerla nella sede dell'Ordine e nelle bacheche degli Uffici Giudiziari e di pubblicarla nel sito internet dell'Ordine;

7) di mandare al Presidente di comunicare la presente delibera agli iscritti mediante pec."

Con saluti cordiali

Consiglio dell'Ordine Avvocati BOLOGNA

f.to il Presidente
(avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli)